

# Bando per la concessione di contributi per convegni scientifici e per la pubblicazione degli atti

## Art. 1 Finalità e beneficiari

- (1) L'Università di Pisa, al fine di sostenere la ricerca scientifica, il confronto tra studiosi e la condivisione degli esiti e dei risultati ottenuti, bandisce una procedura per l'erogazione di contributi finalizzati all'organizzazione di convegni scientifici svolti nel 2019 e la pubblicazione di atti di convegni svolti nel biennio 2018-2019.
- (2) Il finanziamento a disposizione per l'esercizio 2019 è pari a 150.000 euro.
- (3) Possono fare richiesta di contributo i professori e ricercatori a tempo indeterminato e determinato dell'Università di Pisa.

## Art. 2 Contributo per l'organizzazione di convegno scientifico

- (1) Possono essere oggetto di finanziamento i convegni scientifici organizzati da uno dei soggetti di cui all'art. 1 che si svolgano nella Provincia di Pisa o comunque nelle province dove l'Università di Pisa svolge attività istituzionali.
- (2) È possibile richiedere un contributo solo se il convegno è gratuito per tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi partecipanti. A parità di punteggio, inoltre, la gratuità per tutti i partecipanti è criterio preferenziale per l'attribuzione del contributo dell'Ateneo.
- (3) I contributi sono assegnati sulla base della durata del convegno secondo la seguente tabella:

	Contributo
Convegno di 1 giorno	1.000,00 euro
Convegno di 2 giorni	2.000,00 euro
Convegno di 3 giorni	2.500,00 euro
Convegno di oltre 3 giorni	3.000,00 euro

Ai convegni di durata superiore a due giorni che abbiano almeno 5 relatori di università o enti stranieri è riconosciuto un contributo aggiuntivo di 500,00 euro.

- (4) La richiesta di contributo per l'organizzazione di un convegno dovrà essere trasmessa secondo le scadenze di cui all'art. 4 compilando il modulo disponibile alla pagina <https://goo.gl/FDN9cg> e allegando i seguenti documenti:
  - Programma di dettaglio del convegno;
  - Delibera del Consiglio di Dipartimento, o provvedimento d'urgenza del Direttore di Dipartimento, che autorizza la presentazione della richiesta di contributo.

### **Art. 3 Contributo per la pubblicazione di atti di convegno**

- (1) Per la pubblicazione di atti è concesso un contributo pari al costo della pubblicazione fino ad un massimo di 2.000,00 euro, elevabile a 2.500,00 euro nel caso in cui la pubblicazione sia affidata alla casa editrice Pisa University Press.
- (2) La richiesta di contributo per la pubblicazione degli atti di un convegno dovrà essere trasmessa secondo le scadenze di cui all'art. 4 compilando il modulo disponibile alla pagina <https://goo.gl/Agv25S> e allegando i seguenti documenti:
  - Lettera di autorizzazione firmata dal Direttore di Dipartimento;
  - Almeno un preventivo di spesa.

### **Art. 4 Scadenze per la presentazione delle richieste di contributo**

- (1) È possibile presentare richieste di contributo secondo i termini e la tempistica di seguito indicati:
  - 1° scadenza: 29 marzo 2019, per i convegni scientifici organizzati in una data compresa tra il 1° gennaio e 30 giugno 2019 inclusi.  
Nessuna richiesta di contributo presentata oltre la scadenza sarà presa in considerazione;
  - 2° scadenza: 30 settembre 2019, per i convegni scientifici organizzati in una data compresa tra il 1° luglio e 31 dicembre 2019 inclusi.  
Nessuna richiesta di contributo presentata oltre la scadenza sarà presa in considerazione.

Le richieste di contributo per la pubblicazione di atti potranno essere presentate rispettando l'una o l'altra scadenza purché relative ad atti di convegni scientifici tenuti nel biennio 2018-2019.
- (2) Le richieste dovranno essere presentate secondo le modalità indicate agli articoli 2 e 3.

### **Art. 5 Limiti e incompatibilità**

- (1) Non è possibile assegnare al medesimo docente più di un contributo all'anno.
- (2) Non è possibile richiedere più di un contributo per l'organizzazione dello stesso convegno scientifico o per la pubblicazione dei medesimi atti anche se la domanda è presentata da docenti diversi.
- (3) Non è possibile richiedere contributi per l'organizzazione di un convegno o per la pubblicazione di atti di convegno che hanno ricevuto fondi nell'ambito dei Progetti di Ricerca di Ateneo (PRA).

### **Art. 6 Assegnazione dei contributi**

- (1) Il Dirigente della Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico verifica i requisiti previsti dagli articoli precedenti e assegna i contributi. I contributi sono assegnati in ordine cronologico di presentazione delle richieste fino a esaurimento dei fondi.

- (2) Gli esiti del bando saranno pubblicati sul sito dell'Ateneo nella sezione Ricerca - Finanziamenti di Ateneo.

#### **Art. 7 Utilizzo del contributo e relazione sulle attività**

- (1) Ciascun contributo è vincolato all'uso per cui è stato concesso e, nel caso in cui non fosse completamente utilizzato, le economie dovranno essere restituite all'Ateneo entro 60 giorni dalla conclusione delle attività.
- (2) L'assegnatario del contributo è comunque tenuto ad inviare entro 60 giorni dalla conclusione delle attività via e-mail alla Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico all'indirizzo [ricerca@adm.unipi.it](mailto:ricerca@adm.unipi.it) una relazione sulle attività del convegno finanziato o una copia degli atti pubblicati.

#### **Art. 8 Pubblicità del bando**

- (1) Il presente bando e gli allegati sono pubblicati sul sito di Ateneo nella sezione Ricerca - Finanziamenti di Ateneo.

#### **Art. 9 Responsabile del procedimento**

- (1) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il dott. Mauro Bellandi, Direzione Servizi per la Ricerca e il Trasferimento Tecnologico - Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa, e-mail [ricerca@adm.unipi.it](mailto:ricerca@adm.unipi.it).

#### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

- (1) Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, Serie generale n.174, Supplemento ordinario n.123/L. I dati personali trasmessi sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente bando.

#### **Art. 11 Norme finali**

- (1) Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi e regolamenti universitari vigenti in materia.